



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **14 ottobre 2019**

Spese legali si detraggono al termine del procedimento

Sentenza 24003 del 26 settembre 2019 Cassazione Quinta Sezione Civile.

I corrispettivi dovuti al titolare della prestazione legale devono essere considerati, rispettivamente, conseguiti e sostenuti quando la prestazione è terminata per effetto della fine del procedimento o della revoca dell'incarico professionale.

I costi per prestazioni di servizio sono (art. 109 TUIR) di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono state ultimate, non ha importanza il momento di emissione della fattura o di effettuazione del pagamento.

La Cassazione ricorda che secondo l'orientamento già manifestato "In materia di prestazioni professionali vige la regola della post numerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta (regola mitigata da un duplice ordine di diritti del professionista: quello all'anticipo delle spese occorrenti all'esecuzione dell'opera e quello all'acconto, da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l'incarico... **La prestazione difensiva ha così carattere unitario e ciò importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale...**)